



CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO

ESTRATTO DI VERBALE DELL'ADUNANZA XXXVIII

7 marzo 2000

Presidenza: Luciano ALBERTIN
Giorgio MORRA DI CELLA

Il giorno 7 del mese di marzo dell'anno duemila, alle ore 15.00, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale, sotto la presidenza, per parte della seduta, del Presidente del Consiglio Luciano ALBERTIN e, per la restante parte, del Vice Presidente del Consiglio Giorgio MORRA DI CELLA e con la partecipazione del Segretario Generale Edoardo SORTINO, si e' riunito il Consiglio Provinciale come dall'avviso in data 29 febbraio 2000 recapitato nel termine legale - insieme con l'ordine del giorno - ai singoli Consiglieri ed affisso all'albo pretorio.

Sono intervenuti i Consiglieri:

Lorenzo AGASSO - Luciano ALBERTIN - Giovanna ALBERTO - Ciro ARGENTINO - Angelo AUDDINO - Piergiorgio BERTONE - Luigi BIANCO - Mario BORGHEZIO - Levio BOTTAZZI - Giuseppe BRUNO - Mario CASSARDO - Giuseppe CERCHIO - Michele CHIAPPERO - Vincenzo CHIEPPA - Massimo COTICONI - Mariella DEPAOLI - Giuseppe DONDONA - Alberto FERRERO - Paolo FERRERO - Cesare FORMISANO - Vincenzo GALATI - Francesco GOIA - Giuseppe IANNÒ - Carmela LOIACONI - Elio MARCHIARO - Giorgio MORRA DI CELLA - Pierluigi MOSCA - Massimiliano MOTTA - Candido MUZIO - Amalia NEIROTTI - Gianfranco NOVERO - Giovanni OSSOLA - Giacomo PORTAS - Modesto PUCCI - Marta RABACCHI - Salvatore RAPISARDA - Davide RICCA - Massimo ROSTAGNO - Silvana SANLORENZO - Aurora TESIO - Giancarlo VACCA CAVALOT - Sergio VALLERO - Gian Luca VIGNALE.

Giustificano l'assenza il Presidente della Provincia Mercedes BRESSO e l'Assessore Giovanni OLIVA e i Consiglieri: Luca FACTA e Alberto TOGNOLI.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Giuseppe GAMBA - Luigi RIVALTA - Antonio BUZZIGOLI - Franco CAMPIA - Luciano PONZETTI - Giuseppina DE SANTIS - Maria Pia BRUNATO - Valter GIULIANO - Marco BELLION - Silvana ACCOSSATO - Barbara TIBALDI - Alessandra SPERANZA - Elena FERRO .

Commissione di scrutinio: Mariella DEPAOLI - Francesco GOIA - Gianfranco NOVERO.

(Omissis)

(42412/2000)

OGGETTO: Urbanistica. Comune di Palazzo Canavese. Progetto preliminare di variante al PRGI. Osservazioni

Il **Presidente del Consiglio** pone in discussione la deliberazione, proposta dal Presidente della Provincia, a nome della Giunta (seduta 23/02/2000), del cui oggetto viene data lettura, a norma dell'art. 18, comma 2, del Regolamento, dal Segretario Generale e il cui testo e' di seguito riportato:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che il Comune di Palazzo Canavese:

- ha una popolazione (1997) pari a 794 abitanti;
- è dotato di P.R.G.I. (insieme ai Comuni di Bollengo, Burolo, Cascinette, Chiaverano, Piverone) approvato con deliberazione G. R. n. 87-23948 dell'11/10/1988;
- ha adottato il progetto preliminare della variante strutturale al P.R.G.I. con deliberazione C. C. n. 19 del 4 novembre 1999;

Preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il Piano Regolatore vigente, quali emergono dalla deliberazione C.C. n. 19/99 di adozione e dai relativi elaborati tecnici;

Rilevato che la variante rivede complessivamente le norme della strumentazione urbanistica vigente, operando una nuova classificazione delle aree normative prevedendo inoltre aree di nuovo impianto sia a carattere residenziale che produttivo;

Visti:

- il 6° comma dell'art. 15 L.R. 56/77 modificata ed integrata;
- gli artt. 14, 15, 32 e 47 della L. 142/90;
- la deliberazione del C.P. n. 200-1207/15 dell'11/12/1991;
- la deliberazione del C.P. n. 783-24917 del 24/05/1994;

Vista la deliberazione del C.P. n. 621 - 71253/1999 in data 28/04/1999, con la quale è stato adottato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata, attualmente in Regione per l'approvazione;

Informati i Servizi ed i Dipartimenti interessati;

Visti i pareri dei seguenti Servizi:

- Viabilità III^, datato 24/01/2000;
- Programmazione Viabilità e Progetti Speciali, datato 21/01/2000;

Vista l'istruttoria predisposta dal Servizio Urbanistica, datata 11/02/2000, nella quale, tenuto conto dei pareri dei sopracitati Servizi, si propone la presentazione di osservazioni;

Sentita al riguardo la 5^a Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 14/02/2000, la quale ha ravvisato l'opportunità di condividere le proposte formulate dal Servizio Urbanistica;

Considerate condivisibili le determinazioni proposte dal Servizio Urbanistica e dalla 5^a Commissione Consiliare Permanente, in riferimento ai documenti di programmazione urbanistica regionale e provinciale;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato ex art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142;

DELIBERA

1. di formulare le seguenti osservazioni e proposte in merito al progetto preliminare di variante al P.R.G.I. del Comune di Palazzo Canavese, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 4/11/1999:

- I) L'incremento di capacità insediativa teorica dovuto ad interventi di nuova costruzione in aree di espansione e di completamento, aggiuntivi rispetto alle previsioni dello strumento vigente, è pari a 219 abitanti. Ciò si traduce in un incremento del 28% circa della popolazione residente, non conforme con le prescrizioni di cui al punto 9.2.4, art. 9 del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia (P.T.C.) e non allineato con l'andamento demografico degli ultimi anni che presenta un costante saldo negativo. Si chiede di rivedere tale previsione.

- II) a. Tra i vincoli individuati nella variante non appare il Biotopo Comunitario BC 10057 ("Serra d'Ivrea") individuato con Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" riconosciuta dalla Legge Regionale n. 47/95. In applicazione di tale individuazione il P.T.C. prevede che *"Fino alla data dell'inclusione dei biotopi nel piano regionale delle aree protette, sulle aree classificate come tali dal PTC sono consentiti interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nonché di completamento dei lotti in contiguità fisica con i nuclei edificati esistenti; i PRGC dovranno contenere appositi approfondimenti per la tutela del particolare biotopo individuato e per il corretto inserimento sul territorio degli interventi edilizi ammessi."*

La variante proposta non rispetta tale indirizzo in quanto prevede, all'interno del Biotopo, aree di nuovo impianto, sia di tipo residenziale (aree RN.1, RN.2), che industriale (aree PN.1-parte, PN.2-parte).

Pertanto il parere esprimibile sulla base dei pronunciamenti dell'Amministrazione provinciale non può essere positivo. Si invita quindi l'Amministrazione comunale, in sede di approvazione del progetto definitivo, ad individuare il Biotopo suddetto, definendolo sia sotto il profilo cartografico che normativo, e ad eliminare ogni invasione edificatoria nell'ambito del biotopo, riducendo così anche la capacità insediativa proposta che appare elevata;

- b. inoltre, sempre in tema di tutela ambientale, con riferimento alla "Serra d'Ivrea", si ricorda che il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) individua una parte del Comune di Palazzo Canavese come "Area di particolare pregio ambientale e paesistico", unitamente agli altri comuni della Serra, per la qualità paesistico-ambientale dei siti, ai fini della formazione di un Piano Paesistico di valenza sovracomunale. Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia conferma tale impostazione.

Si ritiene pertanto necessario che la variante in corso, che ha peraltro individuato la suddetta area (coincidente in parte con l'estensione del Biotopo), vincolata ai sensi dei decreti ministeriali di cui all'art. 2 del D.M. 21 settembre 1984 (denominati "Galassini"), proceda all'integrazione dell'art. 8.03.1 delle N.T.A. ("Vincolo paesistico-ambientale"), prevedendo, nelle more della predisposizione del Piano paesistico, una normativa di salvaguardia delle parti del territorio che presentano valori paesistico-ambientali di particolare pregio. Anche per quanto riguarda il presente caso, si chiede di rivedere la previsione di aree di nuovo impianto all'interno della zona vincolata.

- III) La Banca dati Geologica della Regione Piemonte (cartografia in scala 1:100.000), individua per un'ampia parte del territorio comunale una zona

interessata da "frane quiescenti areali". Il P.T.C. recepisce tale indicazione nella tavola C - Carta del dissesto idrogeologico.

Per tali aree, classificate di categoria B2 (v. art. 13.5.1.4 delle Norme di Attuazione), il P.T.C. detta i seguenti indirizzi normativi:

" ... per le aree comprese in questa categoria si rendono indispensabili approfondimenti conoscitivi in sede sia di redazione di strumenti urbanistici sia preliminarmente a singoli interventi, al fine di definire a scala di dettaglio il reale grado di pericolosità geomorfologica e idraulica.

In particolare l'uso del suolo e/o l'edificabilità è condizionata alla predisposizione di una relazione geologico-idraulica che dimostri la compatibilità degli interventi con le condizioni del dissesto idrogeologico dell'area interessata, anche tramite eventuali caratterizzazioni geotecniche dei litotipi presenti e relative verifiche di stabilità estese all'intorno significativo. La relazione geologico-idraulica dovrà inoltre dimostrare che i futuri manufatti non costituiscano aggravante e causa di maggiori danni per le aree limitrofe."

La mancanza di documentazione geologica allegata alla variante (cfr. seguente punto VII.a) non consente di verificare l'applicazione della norma suddetta che pertanto viene richiamata in modo che se ne tenga conto in sede di redazione definitiva della variante.

- IV) In considerazione delle previsioni di nuove aree residenziali e industriali (di completamento e di nuovo impianto) previste lungo la Strada Provinciale 263 e la Strada Statale 228, si ricorda che il P.T.C. prevede, attraverso una precisa direttiva, che *"Al di fuori dei centri abitati, i piani regolatori non possono localizzare aree di espansione e di completamento che prevedano nuovi accessi veicolari diretti sulle strade statali, regionali o provinciali; tali accessi possono avvenire esclusivamente con derivazioni, adeguatamente attrezzate, dagli assi stradali di interesse sovracomunale, organicamente inserite nella rete della viabilità comunale ed opportunamente distanziate in rapporto alle esigenze di visibilità dell'arteria principale e di scorrevolezza del traffico di transito; .."*

Inoltre, in considerazione della esigua sezione della suddetta Strada Provinciale, si consiglia di introdurre nella normativa specifica relativa alle aree di completamento poste a ridosso di detto asse, e comprese nel perimetro del centro abitato, misure atte a regolamentare i nuovi accessi limitandone il numero e prevedendone un idoneo arretramento.

- V) L'area per attività produttive consolidate denominata PE.3, individua una industria esistente classificata tra le "aziende a rischio di incidente rilevante ex L. 137/'97 ed ex D.P.R. 175/88" dal Settore Grandi Rischi Industriali della Regione Piemonte. Per tali casi il P.T.C. prevede che i Piani Regolatori prescrivano *".. in modo raccordato al Piano Comunale di Protezione Civile, specifiche zone di rispetto"*. Dagli elaborati pervenuti non risulta che per la suddetta area sia individuata una apposita fascia di rispetto e pertanto si chiede di sanare tale carenza.

- VI) Relativamente all'area denominata PE.4, classificata tra le aree produttive consolidate, si riscontrano una serie di aspetti critici che ne rendono problematico, almeno per una sua ampia parte, l'uso proposto:

- a. la classificazione adottata appare, almeno per la sua porzione maggiore, non coerente con la realtà (fisica e urbanistica) dei luoghi. Difatti, se si eccettua una porzione dell'area, corrispondente a meno della metà dell'estensione complessiva, già utilizzata come cava, le restanti aree comprese nella suddetta destinazione (come del resto le aree situate nell'intorno, anche fuori dal comune) risultano aree agricole sia per quanto riguarda l'uso del suolo in atto (come riscontrabile dalle cartografie di piano e da foto aeree risalenti al

- 1994) sia per quanto riguarda la strumentazione urbanistica vigente;
- b. la quasi totalità dell'area risulta di I classe di capacità d'uso dei suoli (v. elaborato A.3 del P.T.C.); l'art. 25 L.R. 56/77, V comma e s. m. e i. prevede che "Il Piano Regolatore non può destinare ad usi extraagricoli i suoli utilizzati per colture specializzate, irrigue e quelli ad elevata produttività ...". Una tale impostazione è stata ripresa dal P.T.C. che, all'art. 4.2.1. delle N.d.A., dispone che gli strumenti di pianificazione locale debbono destinare i terreni di I classe di fertilità esclusivamente ad attività agricole e che ".. in particolare, destinazioni diverse da quella agricola potranno essere previste solo eccezionalmente con motivazioni adeguate e sostenute attraverso elementi valutativi che dimostrino il prevalente interesse pubblico derivante dalla diversa destinazione d'uso ...";
 - c. le stesse N.T.A. della variante pone tra i vincoli territoriali dell'area normativa in questione, la presenza di aree a pericolosità geomorfologica moderata ed elevata (rispettivamente in classe II e IIIa di idoneità all'utilizzazione urbanistica); la natura del fenomeno geomorfologico che ha supportato tali classificazioni non è rilevabile per la già citata assenza di documentazione geologica;
 - d. infine, presenta condizioni di elevata sensibilità ambientale in quanto classificata tra le "zone di ricarica delle falde" dal Piano Territoriale Regionale ed inoltre perchè, in base ai dati disponibili presso il Servizio Ambiente di questa Provincia, confermati dalla presenza del lago artificiale in corrispondenza della cava, risulta interessata da un fenomeno di falda superficiale.
- VII) Con riferimento agli aspetti formali si rilevano una serie di carenze, la prima delle quali piuttosto importante, che andrebbero sanate:
- a) nelle N.T.A. vengono citate in più occasioni sia "*la Relazione geologico-tecnica e idrogeologica*" che "*la Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica*"; tali elaborati pur richiamati come facenti parte integrante della variante (come è peraltro stabilito all'art. 14, comma 2 della L.U.R.), non risultano tra la documentazione trasmessa, nè tra quella adottata dal Consiglio Comunale;
 - b) inoltre, non esiste coerenza tra i diversi elaborati costituenti la variante relativamente alle terminologie utilizzate per definire l'atto adottato (si parla difatti di "1^ Variante al P.R.G.C.", di "1^ Variante al P.R.G.I.", di "Piano Regolatore Generale Comunale", ecc.); ciò può apparire un aspetto di scarsa rilevanza sul piano sostanziale, ma così non è in quanto una variante strutturale al P.R.G.I. comporta che le modifiche vengano verificate alla scala dell'intero strumento intercomunale, mentre un nuovo P.R.G.C. richiederebbe l'adozione preliminare di una delibera programmatica;
 - c) sempre nella normativa, nel descrivere le classi di idoneità all'utilizzazione urbanistica (comunque non rappresentate in alcuna delle cartografie di piano), si parla impropriamente di "aree esondabili"; tale locuzione costituisce difatti il titolo del capoverso che tratta il tema citato ed entra nei diversi sottotitoli delle varie classi di idoneità;
 - d) infine, per quanto riguarda gli elaborati cartografici, si segnala che manca, su tutti, la data di aggiornamento (come previsto dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE) e che nella Tavola n. 3.3 - Planimetria delle aree urbanizzate ed urbanizzande, il tratto utilizzato per individuare (presumibilmente) le fasce di rispetto, non viene definito in legenda;
2. di trasmettere al Comune di Palazzo Canavese la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Il **Presidente del Consiglio** da' la parola all'Assessore Rivalta per l'illustrazione della deliberazione.

(Segue l'illustrazione dell'Assessore Rivalta, per il cui testo si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si da' come integralmente riportato.)

Il **Presidente del Consiglio**, non essendoci alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta il cui oggetto e' soprariportato.

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti	=	30
Astenuti	=	4 (Alberto - Ferrero A. - Novero - Vignale)
Votanti	=	26

Favorevoli 26

(Agasso - Albertin - Argentino - Auddino - Bertone - Bianco - Bottazzi - Cassardo - Chiappero - Chieppa - Depaoli - Galati - Goia - Morra di Cella - Mosca - Muzio - Neirotti - Ossola - Pucci - Rabacchi - Rapisarda - Ricca - Rostagno - Sanlorenzo - Tesio - Vacca Cavalot).

La deliberazione risulta approvata.

Successivamente ...

Il **Presidente del Consiglio** pone ai voti l'immediata eseguibilita' della deliberazione teste' approvata.

Sulla scorta della seguente votazione palese, mediante l'utilizzo di sistemi elettronici:

Non partecipano al voto = 1 (Vignale)

Presenti	=	29
Astenuti	=	1 (Alberto)
Votanti	=	28

Favorevoli 28

(Agasso - Albertin - Argentino - Auddino - Bertone - Bianco - Bottazzi - Cassardo - Chiappero - Chieppa - Depaoli - Ferrero A. - Galati - Goia - Morra di Cella - Mosca - Muzio - Neirotti - Novero - Ossola - Pucci - Rabacchi - Rapisarda - Ricca - Rostagno - Sanlorenzo - Tesio - Vacca Cavalot).

La deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto:

In originale firmato

Il Segretario Generale
F.to E. Sortino

Il Presidente del Consiglio
F.to L. Albertin

Estratto dal verbale del Consiglio Provinciale n. XXXVIII in adunanza 7 marzo 2000.

/ab